

**Linee guida operative per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio annuale sui casi di morosità per cui la procedura di limitazione ovvero la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali non risultino tecnicamente possibili (art. 2, c. 2.2 Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr)**

**Premessa:**

La disposizione di interesse introdotta dall'ARERA con la suddetta deliberazione prevede:

*Articolo 2  
Attività di monitoraggio*

*2.1 È avviata un'attività di monitoraggio sui casi in cui la procedura di limitazione ovvero la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali non risultino tecnicamente possibili, con la finalità di:*

- a) acquisire elementi informativi in ordine agli impedimenti tecnici e ai costi per il relativo superamento, richiedendo al competente Ente di governo dell'ambito di trasmettere all'Autorità – in collaborazione con il gestore - un'apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno;*
- b) valutare, conseguentemente - nell'ambito delle misure per il completamento della regolazione incentivante - l'introduzione di un obbligo di superamento degli impedimenti tecnici che possa essere declinato, nei singoli contesti, alla luce degli oneri necessari, in termini di risorse e di adempimenti amministrativi.*

1

*2.2 Qualora l'Ente di governo dell'ambito accerti, anche a seguito di controlli a campione, la fattibilità tecnica di procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento, il medesimo Ente di governo è tenuto ad applicare – tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità – specifiche penali e a darne comunicazione all'Autorità, per le successive determinazioni di competenza.*

Con deliberazione ARERA n. 610/2021/R/idr (art.3), il termine annuale del 31 dicembre di cui alla lett. a), comma 2.1, dell'art.2 della citata delibera ARERA 311/2019/R/idr è stato modificato nel "28 febbraio di ogni anno".

# Autorità Idrica Toscana

---

## a. Cronoprogramma attività ispettiva:

Ai fini dello svolgimento da parte del Servizio Vigilanza e Controllo delle attività ispettive annuali previste al citato comma 2.2, dell'art. 2 della delibera ARERA n. 311/2019, si definiscono le seguenti linee guida operative:

1. Entro il **28 febbraio** i Gestori del s.i.i.:
  - trasmettono all'AIT gli elenchi delle utenze morose interessate alle disposizioni di cui all'art. 2 della Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr;
  - gli elenchi devono essere predisposti con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
  - con riferimento a ciascuna utenza segnalata deve essere indicata la motivazione per la quale non è stato possibile eseguire la limitazione o la disalimentazione selettiva (si veda la successiva lettera c.)
2. Entro il **15 aprile**, sulla base degli elenchi trasmessi dai Gestori del s.i.i., l'AIT individua il campione delle utenze da sottoporre a controllo; le modalità di individuazione del campione sono definite annualmente dal Dirigente competente.
3. Entro il **30 novembre** il Servizio Vigilanza e Controllo trasmette al Servizio Tutela del Consumatore e ai Gestori gli esiti dei controlli effettuati per l'eventuale avvio della verifica in contraddittorio. I Gestori devono rispettare il termine di 30 giorni, a partire dalla ricezione dei singoli esiti dei controlli, per trasmettere le eventuali osservazioni.
4. Entro il **10 febbraio dell'anno successivo** deve concludersi l'eventuale fase di contraddittorio con i Gestori, condotta dal Servizio Vigilanza e Controllo assistito dal Servizio Tutela del Consumatore.

2

## b. Informazioni richieste ai Gestori:

contestualmente alla trasmissione degli elenchi di cui al punto 1, al fine di consentire al Servizio Vigilanza e Controllo dell'AIT di individuare con precisione i misuratori oggetto di verifica, i Gestori devono fornire le seguenti informazioni:

- esatta ubicazione del misuratore (comune, località, via, numero civico, coordinate GPS)
- numero di matricola del misuratore
- nominativo del titolare dell'utenza
- collocazione (interno abitazione/area condominiale/suolo pubblico)
- impedimento riscontrato (vedere lettera c.)
- circostanze riscontrate dagli operatori (es. vano chiuso con lucchetto, consenso negato, ecc.)

- informazioni relative ai tentativi di limitazione/disalimentazione effettuati durante l'anno solare (numero tentativi effettuati, attività poste in essere, eventuali altre informazioni)
- eventuali informazioni aggiuntive ritenute utili dai Gestori ai fini della esatta individuazione della collocazione dei misuratori.

## c. Tipologia delle possibili cause di impedimenti tecnici:

- **misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- **misuratore parzialmente accessibile:** a tale misuratore il gestore può normalmente accedere per visualizzare i valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo in cui il misuratore è installato;
- **misuratore con difficoltà tecnico-operative** (organi idraulici non funzionanti, vano non idoneo ad eseguire l'intervento, vetustà delle tubazioni tali da impedire qualsiasi tipo di intervento di limitazione, eventuale ulteriore casistica riscontrata in loco dai Gestori).

## d. Modalità di esecuzione dei controlli:

I Gestori sono tenuti a comunicare al Servizio Vigilanza dell'AIT i nominativi ed i recapiti telefonici dei Referenti in possesso delle informazioni aggiornate e dettagliate riguardanti i misuratori presenti negli elenchi di cui al punto 1) della lett. a..